



Etichettatura ambientale degli imballaggi

LINEE GUIDA

INDICE

1. La normativa di riferimento	pag 3
Sospensione della norma	pag 4
Come interpretare la normativa attuale?	pag 5
2. Il campo di applicazione della norma sull'etichettatura degli imballaggi	pag 6
A quali imballaggi si applica la normativa?	pag 6
A chi si rivolge la normativa sull'etichettatura degli imballaggi?	pag 7
3. Quali sono le informazioni obbligatorie per le etichette degli imballaggi?	pag 8
Indicazione del materiale di imballaggio	pag 8
Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi composti	pag 11
Informazioni per i consumatori sulla destinazione finale dell'imballaggio	pag 12
Imballaggi B2C e B2B	pag 15
4. Le regole per l'etichettatura	pag 17
Supporto digitale	pag 18
Scelte grafiche	pag 19
5. Le sanzioni	pag 20
ETICHETTATURA AMBIENTALE	pag 21

1. La normativa di riferimento

In Italia, l'etichettatura ambientale degli imballaggi è stata introdotta dal Decreto Legislativo 22/97, noto anche come "**Decreto Ronchi**", che recepisce la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Il **Testo Unico Ambientale (TUA)**, corrispondente al Decreto Legislativo 152/2006, ha sostituito il Decreto Ronchi nel quadro normativo nazionale sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. L'articolo 219, comma 5 del TUA, "*Criteria informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio*", amplia le precedenti disposizioni del Decreto Ronchi sull'etichettatura ambientale degli imballaggi.

Il legislatore, tuttavia, ha delegato al Ministero la definizione delle specifiche indicazioni da includere sull'etichetta degli imballaggi e l'attuazione dell'obbligo di etichettatura ambientale degli stessi, attraverso uno specifico Decreto.

In realtà, questo decreto non è mai stato emesso e l'obbligo di etichettatura non è stato attuato fino all'11 settembre 2020. In tale data, infatti, è stato pubblicato il **Decreto Legislativo 116/2020** che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la Direttiva UE 2018/852 in merito agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Il Decreto Legislativo modifica anche il **comma 5 dell'art. 219** del D.Lgs. 152/2006 relativo all'etichettatura ambientale degli imballaggi, stabilendo l'obbligo di includere informazioni sulla raccolta e sulle

modalità di smaltimento degli imballaggi.

In base all'articolo 219, comma 5 del D. Lgs.152/2006, modificato dal D.Lgs. 116/2020, art. 3 comma 3, lettera c), "*tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 129/97/CE della Commissione*".

La normativa, quindi, è stata resa immediatamente applicabile senza bisogno di una nuova norma attuativa nazionale, grazie a specifici rimandi a norme tecniche o decisioni comunitarie già esistenti. Il 26 settembre 2020, dunque, la norma è entrata in vigore.

Sospensione della norma

Dopo che l'etichettatura ambientale degli imballaggi è diventata obbligatoria nel settembre 2020, molte associazioni, tra cui Confindustria, hanno espresso una forte preoccupazione per le tempistiche della normativa, che non concedono ai produttori ed agli utilizzatori degli imballaggi il tempo necessario per adeguare i loro processi produttivi e di gestione alle nuove norme.

Proprio in considerazione dell'impossibilità delle aziende nel rispettare la nuova normativa, il Decreto Legge 183 del 31 Dicembre 2020, conosciuto come "**Milleproroghe 2021**", prevede una **sospensione parziale** dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi e, in particolare, posticipa l'obbligo di indicare le destinazioni finali degli imballaggi.

La Legge n. 69 del 21 maggio 2021, che converte il **Decreto Legge 41/2021 noto come "Decreto Sostegni"**, ha **sospeso completamente fino al 31 dicembre 2021** l'art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 riguardante l'etichettatura ambientale degli imballaggi. Questo significa che tutti gli imballaggi che non rispettano i requisiti dell'art. 219 del D. Lgs. 152/2006 e che sono stati immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2022 possono essere comunque venduti **fino a esaurimento delle scorte**. Secondo l'opinione comune, la data di "*immissione sul mercato*" dell'imballaggio equivale alla data indicata nei documenti d'acquisto, ovvero la data della fattura di acquisto, indipendentemente dalla

data dell'effettivo trasferimento fisico dell'imballaggio. Anche dopo il 31/12/2021, quindi, è consentita la vendita di tutti gli imballaggi, pieni o vuoti, che sono stati acquistati e già etichettati prima di tale data, anche se non contengono le informazioni obbligatorie per legge.

Giovedì 25 novembre 2021, la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici del MITE (Ministero della Transizione Ecologica) ha risposto ad un'interrogazione della Camera riguardante l'obbligo di etichettatura. Il Ministero ha dichiarato di essere al lavoro per proporre una modifica della norma nazionale che disciplina tale obbligo, al fine di chiarirne le modalità applicative e garantire certezza e omogeneità, rispettando la normativa europea sulla libera circolazione delle merci nel mercato unico. La modifica normativa sarà inserita nel primo veicolo utile o nel correttivo del 116/2020. In sostanza, il Ministero ha confermato l'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura a partire da gennaio 2022, ma ha preannunciato una modifica della norma per chiarirne le modalità di applicazione.

Come interpretare la normativa attuale?

La nuova norma sull'etichettatura ha introdotto un obbligo che lascia ampio spazio a interpretazioni ambigue riguardo ai contenuti da riportare sull'etichetta, ai soggetti obbligati, alle misure dell'obbligo e alle modalità di attuazione. Ciò solleva molte domande tra le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi su situazioni specifiche e complesse da risolvere.

Per far fronte a questa situazione e impostare un corretto metodo di lavoro, il **Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi)**, in collaborazione con UNI, Confindustria e Federdistribuzione, ha creato un tavolo di lavoro che ha l'obiettivo di elaborare una visione univoca dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Dopo un lavoro congiunto, il Consorzio ha pubblicato le sue Linee Guida intitolate "**Etichettatura ambientale degli imballaggi**", che offrono una chiave di lettura chiara e inequivocabile dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi.

Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 116/2020, anche il Ministero della Transizione Ecologica si è adoperato per chiarire i dubbi interpretativi, e lo ha fatto attraverso una **Circolare Ministeriale** emessa il 17 maggio 2021. La circolare intende fornire una guida chiara e precisa per garantire il rispetto delle normative ambientali e si concentra su questioni chiave come:

- Chi sono i soggetti obbligati?
- Quali informazioni deve contenere l'etichettatura degli imballaggi di trasporto e dei preincarti?
- Cosa prevede la legislazione per gli imballaggi destinati all'esportazione?
- In che modo possono essere utilizzati gli strumenti digitali?

Tutte le informazioni contenute nel presente documento provengono da queste fonti e sono quindi allineate sia con il testo di legge che con l'interpretazione ufficiale dei soggetti competenti.

2. Il campo di applicazione della norma sull'etichettatura degli imballaggi

A quali imballaggi si applica la normativa?

Il D. Lgs. 116/2020 prevede che **tutti gli imballaggi** siano opportunamente etichettati. Di conseguenza, l'obbligo di etichettatura riguarda tutti i prodotti che ricadono, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, nella definizione di imballaggio, ovvero:

"il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo".

La normativa italiana sull'etichettatura ambientale deriva dal recepimento delle direttive comunitarie, che richiedono agli Stati membri di attuarle nel proprio paese. La Circolare del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 17 maggio 2021 chiarisce che l'obbligo di etichettatura ambientale non è ancora armonizzato a livello europeo per quanto riguarda il tipo di informazioni da fornire sull'etichetta e le modalità di applicazione. Pertanto, tale obbligo si applica solo agli

imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale italiano, nonché ai prodotti riempiti e importati in Italia.

Ancora manca un coordinamento internazionale della normativa di riferimento, quindi è necessario per il momento escludere dall'obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a paesi esteri. Tali imballaggi, in ogni caso, dovranno conformarsi alle normative specifiche del paese di destinazione ed essere accompagnati, in tutta la logistica pre-export, da documentazione adeguata che attesti la loro destinazione o da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni sulla composizione.

Per garantire una corretta applicazione della norma, è importante chiarire altri due concetti importanti, quello di "imballaggio composto" e quello di "imballaggio multicomponente", termini che saranno menzionati più volte nelle pagine di questo documento.

Secondo la Decisione 129/97/CE, un **imballaggio composto** è costituito da **materiali diversi che non possono essere separati manualmente** a causa di un trattamento come il coating, la metallizzazione, la laminazione o la laccatura, o a seguito di un vero e proprio accoppiamento.

Gli imballaggi composti non vanno confusi con gli **imballaggi multicomponente**, che sono costituiti da **più componenti autonome** realizzate in materiali diversi. In questo caso, i vari materiali che compongono l'imballaggio non sono stati sottoposti a un processo di trattamento o accoppiamento e quindi possono essere separati manualmente o con l'ausilio di strumenti appositi.

A chi si rivolge la normativa sull'etichettatura degli imballaggi?

L'articolo 219, comma 5 del Testo Unico Ambientale, in conformità alla Decisione 129/97/CE della Commissione, stabilisce chiaramente che i soggetti obbligati a indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati sono i produttori degli imballaggi.

Tuttavia, l'articolo 261, comma 3, relativo alle sanzioni per il mancato adempimento dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi, prevede che tali sanzioni siano applicate a chiunque immetta sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti stabiliti nell'articolo 219, comma 5.

A causa di queste apparenti contraddizioni, il Ministero della Transizione Ecologica ha ritenuto necessario chiarire la questione attraverso una specifica Circolare del 17 maggio 2021.

Secondo quanto precisato dalla Circolare Ministeriale, l'obbligo di etichettatura degli imballaggi è una **responsabilità condivisa tra**

i produttori (ovvero fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e materiali di imballaggio) **e gli utilizzatori** di imballaggi (commercianti, riempitori e importatori di imballaggi pieni).

Sebbene i produttori di imballaggi siano responsabili di identificare correttamente il materiale di imballaggio conoscendone la composizione effettiva, è importante evidenziare che le informazioni necessarie per una corretta etichettatura degli imballaggi, come previsto nel comma 5 dell'articolo 219 del TUA, sono spesso condivise tra il produttore e l'utilizzatore dell'imballaggio stesso, a causa del suo effettivo utilizzo. La grafica con i contenuti, la forma e il layout da stampare sull'imballaggio sono infatti responsabilità dell'utilizzatore, che li condivide con il fornitore di imballaggi incaricato della produzione. Questo approccio è regolato da accordi commerciali e contrattuali tra gli operatori che definiscono le responsabilità e gli oneri condivisi.

Questa interpretazione è perfettamente coerente con il principio fondamentale di una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi stabilito dallo stesso Testo Unico Ambientale. In particolare l'articolo 219, comma 2, prevede che gli operatori economici cooperino secondo il principio di responsabilità condivisa al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare, conformemente al principio del "chi inquina paga". Pertanto, ai fini della norma in esame, la responsabilità dell'utilizzatore dell'imballaggio è equiparata a quella del produttore.

3. Quali sono le informazioni obbligatorie per le etichette degli imballaggi?

Il testo di legge chiarisce anche cosa deve essere riportato sulle etichette degli imballaggi immessi in Italia. Le informazioni obbligatorie sono essenzialmente due:

1. Indicazione del materiale di imballaggio

La decisione 129/97/CE della Commissione la richiede "ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio" stesso.

2. Informazioni per i consumatori sulla destinazione finale dell'imballaggio

"secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi".

1. Indicazione del materiale di imballaggio

In base alla normativa vigente, tutti gli imballaggi destinati al consumo in Italia devono riportare l'indicazione del materiale di imballaggio utilizzato. La **Decisione 129/97/**

CE prevede che il materiale di imballaggio debba essere identificato con una codifica alfanumerica. Questa decisione stabilisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura dei materiali di imballaggio e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione.

La codifica deve applicarsi a **tutte le componenti dell'imballaggio che possono essere separate manualmente**. Ciò si riferisce a tutte le parti dell'imballaggio che sono state progettate per essere separate utilizzando solo le mani, in modo sicuro per il consumatore finale.



Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi monomateriale di seguito >>>>

materiale	abbreviazione*	numerazione
Polietilentereftalato	PET	1
Polietilene ad alta densità	HDPE	2
Cloruro di polivinile	PVC	3
Polietilene a bassa densità	LDPE	4
Polipropilene	PP	5
Polistirolo	PS	6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19

Tabella 1. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi in plastica (Allegato I – Decisione 129/97/CE)

materiale	abbreviazione*	numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49

Tabella 3. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi in metallo (Allegato III – Decisione 129/97/CE)

materiale	abbreviazione*	numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39

Tabella 2. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi in carta e cartone (Allegato II – Decisione 129/97/CE)

materiale	abbreviazione*	numerazione
Legno	FOR	50
Sughero	FOR	51
		52
		53
		54
		55
		56
		57
		58
		59

Tabella 4. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi in legno (Allegato IV – Decisione 129/97/CE)

materiale	abbreviazione*	numerazione
Cotone	TEX	60
Juta	TEX	61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69

Tabella 5. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi in materiali tessili (Allegato V – Decisione 129/97/CE)

materiale	abbreviazione*	numerazione
Vetro incolore	FOR	70
Vetro verde	FOR	71
Vetro marrone		72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79

Tabella 6. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi in vetro (Allegato VI – Decisione 129/97/CE)

Come indicato nelle tabelle fornite, alcune famiglie di materiali presentano numerazioni che non sono ancora state associate a materiali specifici (ad esempio, 7 e successivi per la plastica, 23 e successivi per la carta, e così via). Queste numerazioni sono considerate "disponibili" per l'adozione nel caso di imballaggi realizzati con materiali attualmente non codificati dalla Decisione in questione.

Un caso comune riguarda gli **imballaggi in plastica realizzati con polimeri non codificati dalla Decisione 129/97/CE** (Tabella 2). La Decisione prevede codici alfanumerici per l'identificazione di sei diversi polimeri specifici, ma esistono molti altri polimeri utilizzati per gli imballaggi in plastica. Pertanto, i polimeri diversi da quelli indicati nella Decisione 129/97/CE devono essere identificati con la codifica 7.

Considerando il gran numero di polimeri diversi compresi nella stessa codifica 7, è possibile adottare volontariamente una delle seguenti diciture da affiancare al codice 7 per fornire informazioni più precise sulla composizione

degli imballaggi in plastica:

a) L'abbreviazione del polimero prevista dalla norma tecnica UNI-EN 1043-1, se presente (ad esempio, PA 7 per poliammide) o, in alternativa, l'abbreviazione comunemente utilizzata nella prassi di mercato (ad esempio, PC 7 per policarbonato).

b) Il nome completo del materiale plastico (ad esempio, Policarbonato 7)

Anche **gli imballaggi plastici composti da due o più polimeri sono identificati con la codifica 7** poiché la Decisione 129/97/CE non prevede codifiche specifiche per queste casistiche. Per fornire informazioni più precise sulla composizione degli imballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 11469.

Secondo questa norma, le abbreviazioni dei polimeri che compongono l'imballaggio vengono scritte tra i simboli ">" e "<", con il segno "+" tra di loro. Ad esempio, un multistrato composto da PET e HDPE può essere identificato come: >PET+HDPE< 7 oppure >PET1+HDPE2< 7.

Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi composti

materiale	abbreviazione*	numerazione
Carta e cartone + metalli vari	PET	80
Carta e cartone + plastica	HDPE	81
Carta e cartone + alluminio	PVC	82
Carta e cartone + latta	LDPE	83
Carta e cartone + plastica + alluminio	PP	84
Carta e cartone + plastica + alluminio + latta	PS	85
		86
		87
		88
		89
Plastica + alluminio		90
Plastica + latta		91
Plastica + metalli vari		92
		93
		94
Vetro + plastica		95
Vetro + alluminio		96
Vetro + latta		97
Vetro + metalli vari		98
		99

*C/abbreviazione corrispondente al materiale dominante

Tabella 7. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi composti (Allegato VII – Decisione 129/97/CE)

La Decisione 129/97/CE prevede **una numerazione diversa per gli imballaggi composti** in base alla combinazione dei materiali. Questa numerazione deve essere accompagnata dall'abbreviazione "C/" seguita dall'abbreviazione corrispondente al materiale dominante, ovvero quello prevalente in termini di peso. Ad esempio, se un imballaggio è composto da carta e plastica, e la carta è prevalente come peso, dovrà riportare la codifica alfanumerica C/PAP 81.

Secondo le Linee Guida del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) - basate sull'approccio adottato nella Decisione di Esecuzione (UE) 2019/665 relativa alla rendicontazione dell'immesso al consumo da parte degli Stati Membri - anche per l'etichettatura degli imballaggi composti si applica la **soglia del 5%**.

Ciò significa che se il peso del materiale secondario è inferiore al 5% del peso

totale dell'imballaggio, l'imballaggio deve essere considerato come un imballaggio monomateriale e quindi etichettato come tale, utilizzando le codifiche alfanumeriche specificate in base al materiale prevalente in peso.

Nel caso di un astuccio composto a base di carta con un coating plastico, la corretta codifica dipenderà dal peso dello strato in plastica rispetto al peso totale dell'astuccio. Se il peso dello strato in plastica è superiore al 5% del peso totale dell'astuccio, la codifica corretta sarà C/PAP 81. Viceversa, se il peso dello strato in plastica è inferiore al 5% del peso totale dell'astuccio, la codifica corretta sarà PAP 21. Questo indica che l'imballaggio è principalmente costituito da carta, essendo la plastica presente in quantità trascurabile rispetto al materiale dominante.

Questa soglia del 5% si applica anche nel caso in cui siano presenti due o più materiali secondari. Se la somma dei pesi di questi materiali secondari è inferiore al 5%, l'imballaggio è considerato come un monomateriale. Se invece la somma dei pesi dei materiali secondari supera il 5%, l'imballaggio deve essere etichettato utilizzando le codifiche per gli imballaggi composti in base ai materiali che compongono l'imballaggio.

L'eventuale presenza di materiali diversi da quelli di imballaggio, come colle e inchiostri, non è rilevante ai fini dell'indicazione del materiale di imballaggio. Anche se questi materiali hanno un peso superiore al 5% del peso totale dell'imballaggio, la codifica del materiale di imballaggio principale rimane la stessa.

Ad esempio, se si ha un imballaggio in HDPE con uno strato di colla che rappresenta un peso

superiore al 5% del peso totale dell'imballaggio, la corretta codifica sarà comunque HDPE 2 perché la presenza di altri materiali, come la colla, non influisce sulla codifica del materiale di imballaggio principale.

1. Informazioni per i consumatori sulla destinazione finale dell'imballaggio

La norma vigente richiede che, oltre alla codifica alfanumerica che identifica il materiale dell'imballaggio, sia fornita anche un'informazione al consumatore sulla destinazione finale dell'imballaggio, al fine di agevolare la raccolta differenziata, il riutilizzo, il recupero e il riciclo. Questa informazione dovrebbe aiutare il consumatore a conferire correttamente l'imballaggio alla fine della sua vita utile, utilizzando le diciture appropriate per favorire la corretta **raccolta differenziata**.

È importante notare che tale informazione, insieme alla codifica alfanumerica del materiale, deve essere indicata per **tutte le componenti dell'imballaggio che possono essere separate manualmente**. Questo si riferisce alle parti dell'imballaggio che sono state progettate per essere facilmente separate con l'uso delle mani e in modo sicuro per il consumatore finale.



Per quanto riguarda la destinazione finale degli imballaggi, si sottolinea che tutti gli **imballaggi possono essere conferiti nella raccolta differenziata**, indipendentemente dalla loro riciclabilità allo stato attuale delle tecnologie. Tuttavia, è importante seguire le buone pratiche per una raccolta differenziata di qualità, come ad esempio svuotare sempre l'imballaggio dal suo contenuto e ridurne il volume quando possibile. Gli imballaggi che possono essere riciclati seguiranno il relativo flusso di riciclo, mentre gli altri saranno separati negli impianti di selezione e valorizzati attraverso il recupero energetico.

Per valutare il grado di riciclabilità dell'imballaggio servono analisi accurate. La riciclabilità rappresenta comunque un'informazione aggiuntiva che l'azienda può scegliere volontariamente di fornire sull'imballaggio, ma è distinta dalle informazioni riguardanti il conferimento dell'imballaggio.

Tuttavia, esiste un'eccezione a questa regola ed è quella per gli **imballaggi composti principalmente da carta ma con una percentuale di carta inferiore al 60% del peso totale**. Questa percentuale compromette non solo la riciclabilità dell'imballaggio, ma aumenta anche l'impatto ambientale del processo di riciclo a causa della produzione di grandi quantità di scarti e del consumo di molta energia. Pertanto, in tali casi, si suggerisce alle aziende di indicare sull'etichetta il conferimento dell'imballaggio nella raccolta indifferenziata al fine di ridurre l'impatto ambientale legato alla gestione della fine vita dell'imballaggio.

Al fine di agevolare le aziende a gestire al meglio lo smaltimento, di seguito vengono forniti suggerimenti riguardo alle indicazioni sulla destinazione finale degli imballaggi (voce "Conferimento") corrispondenti a ciascuna delle codifiche previste dalla Decisione 129/97/CE.

materiale	abbreviazione	numerazione	conferimento
Polietilentereftalato	PET	1	Raccolta plastica
Polietilene ad alta densità	HDPE	2	Raccolta plastica
Cloruro di polivinile	PVC	3	Raccolta plastica
Polietilene a bassa densità	LDPE	4	Raccolta plastica
Polipropilene	PP	5	Raccolta plastica
Polistirolo	PS	6	Raccolta plastica

Tabella 8 – Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi in plastica

materiale	abbreviazione	numerazione	conferimento
Cartone ondulato	PAP	20	Raccolta carta
Cartone non ondulato	PAP	21	Raccolta carta
Carta	PAP	22	Raccolta carta

Tabella 8 – Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi in plastica

materiale	abbreviazione	numerazione	conferimento
Acciaio	FE	40	Raccolta metalli
Alluminio	ALU	41	Raccolta metalli

Tabella 10 – Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi in metallo

materiale	abbreviazione	numerazione	conferimento
Legno	FOR	50	Per il corretto conferimento, verificare le disposizioni del proprio Comune
Sughero	FOR	51	Raccolta differenziata dedicata o raccolta rifiuti organici

Tabella 11 – Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi in legno

materiale	abbreviazione	numerazione	conferimento
Cotone	TEX	60	Per il corretto conferimento, verificare le disposizioni del proprio Comune
Juta	TEX	61	Raccolta differenziata dedicata o raccolta rifiuti organici

Tabella 12 – Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi in materiali tessili

materiale	abbreviazione	numerazione	conferimento
Vetro incolore	TEX	70	Raccolta vetro
Vetro verde	TEX	71	Raccolta vetro
Vetro marrone	TEX	72	Raccolta vetro

Tabella 13 – Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi in vetro

Per gli **imballaggi composti**, le indicazioni sulla raccolta differenziata devono seguire il **materiale che costituisce la maggior parte** del peso dell'imballaggio. Ad esempio, se un imballaggio composto è costituito da plastica (LDPE) e alluminio, e la plastica è il materiale predominante in peso (codice C/LDPE 90), l'indicazione da riportare sarà *"Raccolta plastica"*. Al contrario, se è l'alluminio il materiale predominante in peso (codice C/ALU 90), l'indicazione da riportare sarà *"Raccolta metalli"*.

Come abbiamo già visto, un caso particolare riguarda **gli imballaggi composti in cui la carta** costituisce la maggioranza, ma rappresenta **meno del 60% del peso totale** dell'imballaggio.

In questo caso, l'indicazione da riportare sarà *"Raccolta indifferenziata"*.

Gli **imballaggi compostabili** devono indicare il conferimento nella *"raccolta differenziata per rifiuti organici"* solo nei seguenti casi specificati dal D. Lgs. 116/2020:

a) Gli organismi accreditati li hanno certificati come conformi alla norma tecnica EN 13432

b) Sono adeguatamente etichettati e riportano la menzione di conformità alla norma tecnica EN 13432, oltre agli elementi identificativi del produttore e del certificatore.

Imballaggi B2C e B2B

Dal testo di legge, si capisce che esistono requisiti differenti per l'etichettatura a seconda che l'imballaggio sia destinato al circuito B2C (Business-to-Consumer) o B2B (Business-to-Business).

Gli imballaggi destinati al circuito B2C sono quegli imballaggi che vengono ceduti direttamente ai consumatori finali o come parte di prodotti confezionati. I consumatori finali sono definiti come "persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale" (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo). Questi imballaggi in genere terminano il loro ciclo di vita presso le abitazioni private.

Gli imballaggi destinati al circuito B2B sono invece quelli che vengono ceduti a professionisti, ossia "persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della

propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale" (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo). Tendenzialmente, questi imballaggi terminano il loro ciclo di vita all'interno del circuito commerciale o industriale.

L'articolo 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 116/2020, stabilisce che l'etichettatura ambientale ha l'obiettivo di fornire "informazioni corrette ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi". Da ciò si evince che le informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi sono specificamente indirizzate ai consumatori. Di conseguenza, **gli imballaggi destinati al circuito B2B sarebbero esclusi dall'obbligo di fornire informazioni sul corretto conferimento in raccolta differenziata.**

Questa interpretazione è condivisa dal Consorzio Nazionale Imballaggi, come indicato nelle loro Linee Guida.

In breve, da questa interpretazione deriva quanto segue:

materiale	Imballaggi B2C	Imballaggi B2B
Indicazione del materiale di imballaggio codifica alfanumerica in base a Decisione 129/97/CE	Obbligatoria	Obbligatoria
Informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi dicitura utile per il corretto conferimento in raccolta differenziata	Obbligatoria	Facoltativa

¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo riportiamo i principali enti accreditati diffusi sul mercato italiano che rilascia marchi di compostabilità: CIC - Consorzio Italiano compostatori, TUV, DIN Certco, Associazione European Bioplastics

Focalizzandoci sul settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e basandoci sul continuo dialogo con le aziende associate, è possibile classificare gli imballaggi utilizzati per la confezione e il trasporto delle AEE in quattro grandi categorie:

1) Imballaggi di vendita delle AEE domestiche

Ci riferiamo agli imballaggi utilizzati per la vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questi imballaggi sono venduti insieme al prodotto e destinati ai consumatori, che sono persone fisiche che acquistano i prodotti per scopi personali e non commerciali. Esempi di tali imballaggi includono quelli utilizzati per piccoli elettrodomestici, giocattoli elettronici o prodotti di telefonia acquistati dai consumatori presso i punti vendita al dettaglio. Poiché questi imballaggi rientrano nella categoria **B2C** (Business-to-Consumer), devono riportare sull'etichetta sia **l'indicazione del materiale di composizione** (tramite la codifica alfanumerica) che **le informazioni sulla destinazione finale degli imballaggi**, destinate ai consumatori.

2) Imballaggi di vendita delle AEE professionali

Gli imballaggi di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) destinate al canale professionale sono quelli venduti insieme al prodotto e destinati a persone fisiche o giuridiche che operano nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali. Un esempio di tali imballaggi sono quelli utilizzati per le grandi stampanti professionali acquistate da uffici o altri utenti professionali. Questi imballaggi rientrano nella categoria **B2B** (Business-to-Business) e,

secondo l'interpretazione proposta del testo di legge, sono tenuti a riportare sull'etichetta **solo l'indicazione del materiale di composizione** mediante la codifica alfanumerica.

3) Imballaggi di vendita delle AEE domestiche afferenti a circuiti closed-loop

Gli imballaggi di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) possono essere suddivisi in due categorie in base alle logiche di commercializzazione. La prima categoria comprende i prodotti che prevedono un servizio di installazione da parte di un professionista, il quale si occupa anche del recupero degli imballaggi dopo la consegna al consumatore finale. Questi sistemi, noti come "closed loop", includono grandi elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, forni, piani cottura e condizionatori. Nel caso di prodotti come frigoriferi o lavatrici, alcuni consumatori potrebbero installarli autonomamente, ad esempio dopo l'acquisto tramite piattaforme di e-commerce, e quindi il conferimento degli imballaggi sarebbe responsabilità del consumatore domestico. In altri casi, come i condizionatori, l'installazione deve essere effettuata necessariamente da un professionista che si occupa anche del ritiro degli imballaggi.

A seconda del tipo di prodotto e del canale di vendita utilizzato dal produttore, gli imballaggi di confezionamento di queste AEE possono rientrare nel **canale B2B o nel canale B2C** e quindi essere soggetti a regolamenti diversi in termini di etichettatura ambientale. Nel caso in cui non si conosca in anticipo la destinazione finale degli imballaggi (ad esempio, quando non è certo se l'installazione e la gestione degli imballaggi saranno effettuate da un professionista), si consiglia, a titolo

precauzionale, di indicare sull'etichetta sia **l'indicazione del materiale di composizione (codifica alfanumerica) che l'informazione sulla destinazione finale** per i consumatori.

4) Imballaggi da transport

Questa categoria comprende tutti gli imballaggi secondari e di trasporto utilizzati per spostare le apparecchiature elettriche ed elettroniche (sia domestiche che professionali) dai siti di produzione ai magazzini o ad altri operatori logistici, e successivamente dagli operatori logistici ai rivenditori della grande e piccola distribuzione. Questi imballaggi non sono destinati al consumatore finale (utente

domestico) e quindi non vengono smaltiti tramite la raccolta differenziata urbana. Al contrario, rimangono all'interno del circuito industriale (magazzini/siti di produzione) o commerciale (piccola e grande distribuzione) dopo aver completato il loro ciclo di utilizzo.

Poiché questi imballaggi rientrano nella categoria **B2B**, in conformità con l'interpretazione proposta dal testo di legge precedente, sono tenuti a riportare sull'etichetta solo **l'indicazione del materiale utilizzato (codifica alfanumerica)**.

4. Le regole per l'etichettatura

La normativa richiede che tutti gli imballaggi siano etichettati in modo adeguato. Ciò significa che l'etichetta può essere presentata nella forma e nei modi ritenuti più idonei e utili dall'azienda per comunicare le informazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Ogni azienda ha il diritto di utilizzare modalità grafiche e di presentazione scelte liberamente, purché siano efficaci e coerenti con gli obiettivi stabiliti nell'articolo 219, comma 5.

Supporto fisico o digitale? Guida alla scelta

Prima di tutto, è importante sottolineare che l'obbligo di etichettatura si applica a tutte le componenti dell'imballaggio che possono essere separate manualmente, ossia

quelle parti che sono progettate per essere completamente separate dal corpo principale senza rischi, utilizzando solo le mani.

Per soddisfare la normativa, le aziende possono comunicare le informazioni da riportare sull'etichetta attraverso supporti fisici e/o supporti digitali.

Supporto fisico

Le aziende che scelgono di utilizzare un supporto fisico dovranno apporre o stampare l'etichetta direttamente sull'imballaggio. In questo caso, le informazioni obbligatorie, ovvero la codifica alfanumerica per tutti gli imballaggi e le indicazioni sulla raccolta differenziata per gli imballaggi B2C, vanno apposte su ciascuna delle componenti separabili manualmente.

Quando non è possibile apporre le informazioni su ciascuna componente, è consentito apporre sul corpo principale dell'imballaggio o sull'imballaggio di presentazione, come l'unità di vendita, l'etichetta o l'imballaggio esterno. Ad esempio, se abbiamo una scatola che contiene un piccolo elettrodomestico e accessori protetti da bustine di plastica, se l'azienda non può apporre le informazioni su ciascuna componente, può apporre sulla scatola, includendo sia le informazioni relative alla scatola stessa che quelle relative alle bustine di plastica al suo interno.

Tuttavia, nel settore delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, così come in altri settori, ci sono spesso difficoltà strutturali o economiche che rendono complessa l'apposizione diretta dell'etichetta sull'imballaggio. Alcune delle situazioni problematiche possono includere merci preconfezionate di origine estera, imballaggi multilingua senza conoscenza preventiva del mercato di destinazione, imballaggi di piccole dimensioni o con spazi stampati limitati e imballaggi neutri senza personalizzazione.

In queste circostanze, in alternativa all'apposizione diretta sull'imballaggio, è possibile utilizzare supporti esterni come suggerito dal Ministero della Transizione Ecologica nella Circolare del 17/5/2021.

Per gli imballaggi delle AEE che rientrano in queste situazioni, si consiglia di riportare le informazioni obbligatorie alternativamente su uno dei seguenti supporti: **istruzioni d'uso** (si consiglia di utilizzare la sezione in lingua italiana, specificando che tali informazioni sono valide solo per l'Italia) o **documenti di trasporto** (valido solo per gli imballaggi di trasporto).

Supporto digitale

Il Ministero della Transizione Ecologica ha espresso il proprio sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per adempiere all'obbligo di etichettatura degli imballaggi. Nella Circolare del 17 maggio, è stato stabilito che è possibile privilegiare **strumenti di digitalizzazione delle informazioni** come app, codici QR o siti web, in linea con l'innovazione tecnologica e la semplificazione.

Le aziende che desiderano optare per l'etichetta digitale devono considerare alcuni accorgimenti al fine di garantire la coerenza di tale strumento con l'intento del legislatore di fornire una corretta informazione ai consumatori.

Il canale digitale scelto, che sia un'app o un sito web, deve essere **accessibile all'utente**. Ciò significa che sull'imballaggio, sulle istruzioni d'uso o eventualmente presso il punto vendita (fisico o digitale), deve essere presente un riferimento (codice QR o link) al canale prescelto, accompagnato da un'esplicita indicazione che rimanda alle informazioni sulla natura del materiale e sul corretto smaltimento degli imballaggi del prodotto acquistato.

Inoltre, tali contenuti devono essere **facilmente rintracciabili dall'utente** una volta che accede all'app o al sito web. Ad esempio, se si decide di inserire le informazioni sul sito web, si consiglia di creare una pagina dedicata in cui l'utente possa trovare facilmente le informazioni sugli imballaggi del prodotto acquistato.

È importante sottolineare che il canale digitale non deve necessariamente sostituire il supporto fisico, ma può anche integrarlo. È

possibile optare per una soluzione "mista" che combina, secondo le modalità ritenute più appropriate dall'azienda, il supporto fisico con quello digitale. In questo modo, le informazioni obbligatorie possono essere veicolate in parte tramite un canale e in parte tramite l'altro o contemporaneamente su entrambi, utilizzando forme e linguaggi differenti.

Di seguito, lo schema riassuntivo delle possibili soluzioni proposte per l'etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi.



Supporto fisico

1) APPOSIZIONE/STAMPA DIRETTA SULL'IMBALLAGGIO

- singolarmente su ogni componente separabile manualmente oppure
- cumulativamente sul corpo principale

2) ISTRUZIONI D'USO

3) DOCUMENTI DI TRASPORTO

(solo per imballaggi B2B)



Supporto digitale

1) APP

(con esplicito rimando da riportare su supporto fisico – QR code o link)

2) SITO WEB

(con esplicito rimando da riportare)

Scelte grafiche

Per quanto riguarda le caratteristiche grafiche dell'etichetta ambientale, la normativa non fornisce formule precise, ma accorda ai produttori e agli utilizzatori degli imballaggi una discreta libertà nella scelta dello stile grafico, della forma e dei colori dell'etichetta. D'altro canto, poiché la norma richiede che gli imballaggi siano "opportunamente etichettati", si presume che la forma scelta debba soddisfare l'obiettivo di rendere l'informazione chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da parte di qualsiasi consumatore, oltre che ben leggibile.

A questo proposito, si consiglia di prendere come riferimento le disposizioni già stabilite nel settore alimentare dal Regolamento UE 1169/2011, articolo 13, riguardo alle dimensioni dei caratteri. Questo regolamento prevede che le informazioni siano riportate sull'imballaggio utilizzando caratteri la cui parte mediana (altezza della "x") sia pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso in cui l'imballaggio abbia una superficie inferiore a 80 cm², l'altezza della "x" dei caratteri può essere pari o superiore a 0,9 mm.

Per quanto riguarda invece i colori, le etichette ambientali possono essere monocolori oppure colorate. Nel secondo caso, è necessario attenersi alla linea guida indicata dal Conai, la UNI 11686 sulla Waste Visual Elements, che indica quanto segue:

5. Le sanzioni

Il Decreto Legislativo 152/2006, all'articolo 261, comma 3, modificato dal più recente Decreto Legislativo 196/2021 (in attuazione della Direttiva SUP), stabilisce che coloro che introducono imballaggi sul mercato interno privi dei requisiti di etichettatura ambientale previsti dall'articolo 219, comma 5, sono soggetti a una **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro**.

Nel caso in cui la violazione riguardi più imballaggi, come generalmente capita, la sanzione non sarà applicata cumulativamente per ogni singolo imballaggio non conforme, ma la circostanza potrebbe determinare una maggiore gravità della violazione. L'organo amministrativo competente potrebbe decidere di applicare una sanzione più vicina al limite massimo, considerando anche altri parametri previsti dalla norma, come le azioni intraprese dal soggetto obbligato per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, la personalità del soggetto obbligato e le sue condizioni economiche.

È importante sottolineare che **tutti gli operatori della filiera** che introducono sul mercato nazionale imballaggi non conformi possono essere soggetti a sanzioni, che siano essi produttori, importatori, commercianti o utilizzatori di imballaggi e/o merce imballata.


Secondo il Decreto Legislativo 152/2006, all'articolo 262, comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto sono applicate dalla Provincia nel cui territorio

è stata commessa la violazione. Sono quindi le Province gli enti competenti responsabili del controllo e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Sebbene la normativa non specifichi le modalità con cui saranno effettuati i controlli, si presume che le Province svolgeranno ispezioni, sia a campione che in seguito a segnalazioni da parte di consumatori o di altri soggetti.



BLU
per la carta



MARRONE
per l'organico



GIALLO
per la plastica



TURCHESE
per i metalli



VERDE
per il vetro
















GRIGIO
per l'indifferenziato

ETICHETTATURA AMBIENTALE

Scart è molto sensibile alla tutela e al rispetto dell'ambiente.




In questa prospettiva l'azienda s'impegna a:

- Studiare soluzioni sempre più innovative nella produzioni di imballaggi allo scopo di limitare l'utilizzo di materie prime e di favorire il riutilizzo degli scarti nel ciclo produttivo.
- Ridurre e/o eliminare le emissioni di sostanze nocive, durante la lavorazione, nell'ottica della tutela dell'ambiente e del risparmio energetico.
- Promuovere nel consumatore pratiche di corretto smaltimento degli imballaggi negli appositi sistemi di raccolta differenziata.
- Sensibilizzare l'utenza alla cultura del riutilizzo, del riciclo e della sostenibilità dei consumi.

MATERIALE	DESCRIZIONE/MATERIALE	SIMBOLO	SMALTIMENTO
	CARTONE ONDULATO		RACCOLTA CARTA
	CARTONE NON ONDULATO		
	CARTA		
	SPORTELLO ISPEZIONE*		RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICARE LE DISPOSIZIONI DEL PROPRIO COMUNE
	MOLLE		
	LEGNO		RACCOLTA PRESSO ISOLA ECOLOGICA O CENTRO DI RACCOLTA DEL PROPRIO COMUNE
	COMPENSATO		
	OBS		

*Separare dall'imballo

segue >>>>

MATERIALE	DESCRIZIONE/MATERIALE	SIMBOLO	SMALTIMENTO	
	FOAM BASSA DENSITÀ	POLIETILENE A BASSA DENSITÀ	RACCOLTA PLASTICA	
	SACCO VCI			
	PLURIBAL			
	MANIGLIE PLASTICA*	POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ		
				
	FOAM ALTA DENSITÀ			
	ANGOLARE PLASTICA			
	REGGIA	POLIPROPILENE		
	VITE			
	ACCOPPIATO BARRIERA			

*Se progettate per essere separate dall'utente, senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.



Gruppo Scart
t. +39 0575/5161
info@grupposcart.com
www.grupposcart.com